

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 21 febbraio 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disgiunti devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Conferimento all'on. avv. Attilio Piccioni delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, e ad interim per l'Africa Italiana nell'assenza dell'on. dott. Alcide De Gasperi Pag. 718

LEGGI E DECRETI

1951

LEGGE 26 dicembre 1951, n. 1717.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo ai marchi di fabbrica o di commercio, concluso a Parigi tra l'Italia e la Francia, il 21 dicembre 1950 Pag. 718

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 luglio 1951, n. 1718.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità Pag. 718

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 novembre 1951, n. 1719.

Autorizzazione all'Università di Sassari ad accettare una donazione Pag. 718

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 novembre 1951, n. 1720.

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione Pag. 719

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 novembre 1951, n. 1721.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna ad accettare un legato Pag. 719

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 novembre 1951, n. 1722.

Modificazioni al testo degli articoli 5, 6 e 13 dello statuto della Società letteraria di Verona Pag. 719

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1952.

Importazione temporanea della seta Pag. 719

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1952.

Nuove concessioni d'importazione temporanea. Pag. 719

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei viali di circonvallazione, siti nell'ambito del comune di Macerata. Pag. 720

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1952.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e ai marchi che figureranno nel « XXXIV Salone internazionale dell'automobile » in Torino Pag. 721

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Avviso di rettifica concernente la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione Pag. 721

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli Pag. 721

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di titoli di rendite nominative Pag. 722

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Esito di ricorso Pag. 722

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Conferma in carica del commissario liquidatore dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura Pag. 722

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso a otto borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori esteri durante l'anno accademico 1952-53. Pag. 723

Ministero della difesa-Esercito: Avviso di rettifica. Pag. 724

Prefettura di Chieti: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti Pag. 724

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta dell'8 agosto 1951;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la ricopertazione
1. Fosforiti	Per la produzione di supersolfati	kg. 1000	6 mesi
2. Malto	Per la fabbricazione della birra (concessione decorrente dal 18 giugno 1951).	kg. 100	1 anno
3. Acciaio in filo laminato a freddo di 13/10 di diametro circa	Per la produzione di pneumatici (concessione decorrente dall'8 luglio 1951).	kg. 500	1 anno
4. Tessuti a maglia «Simplex»	Per la fabbricazione di guanti (concessione decorrente dal 25 agosto 1951).	kg. 100	1 anno

Art. 2.

E' estesa per la durata di sei mesi, decorrente dal 25 agosto 1951, alla fabbricazione di manufatti di juta mista ad altre fibre tessili l'agevolazione della importazione temporanea di juta greggia per la fabbricazione di tessuti, anche in oggetti cuciti (sacchi, sacconi, copertoni, ecc.), prevista dal regio decreto-legge 20 ottobre 1931, n. 1404, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1932, n. 85.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1952

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero

LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1952

Reg. Min. Fin. 21/2/1952 n. 452

(836)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei viali di circonvallazione, siti nell'ambito del comune di Macerata.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Macerata per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 febbraio 1950, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata i viali di circonvallazione siti nell'ambito del comune di Macerata;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Macerata senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che i viali suddetti costituiscono dei punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode un caratteristico panorama circolare che comprende il monte San Vicino, monte Conero, il mare dalla zona di Porto Recanati a Porto Civitanova, Gran Sasso, Sibilla, San Vicino;

Decreta:

I viali di circonvallazione siti nel territorio del comune di Macerata indicati nell'annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di Macerata, per la tutela delle bellezze naturali, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Macerata provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale*, con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 gennaio 1952

p. Il Ministro: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

Verbale della seduta del 16 febbraio 1950.

(Omissis).

c) viali di circonvallazione: viale Leopardi, viale Trieste, viale Puccinotti, piazza Garibaldi.

La Commissione, considerato che i suddetti viali di circonvallazione hanno una notevolissima importanza in quanto si gode un panorama circolare che comprende il monte San Vicino, monte Conero, il mare dalla zona di Porto Recanati a Porto Civitanova, i colli del Fermano fino alle gole di

Arquata, La Maiella, Gran Sasso, Sibilla, San Vicino, decide di tutelare tale vista di notevole bellezza, imponendo il vincolo sui terreni dei viali suddetti, delimitati come segue:

viale Leopardi; confine tra le particelle 54, 51 e 75 del foglio 46; linea congiungente l'incrocio tra i confini delle particelle 75, 49 e 54 del foglio 46 e l'incrocio dei confini tra le particelle 106 e 98, 106 e 107 del foglio 56; il confine 106, 107; strada dei Cappuccini Vecchi; strada di Fonte Maggiore; traversa di Fonte Maggiore; viale Trieste; viale Puccinotti; piazza Garibaldi; confine fra le particelle 71 e 85 del foglio 68; confine fra le particelle 85 e 82, 84, 94; via Morbiducci sino alla via IV Novembre; via IV Novembre fino al bivio con via Campo della Fiera; via Campo Fiera fino all'incrocio della linea di confine tra le particelle 215 e 8; linea congiungente il suddetto incrocio di confine con l'incrocio di confine delle particelle 21, 22, 23; confine tra particella 23 con le particelle 21 e 20 sino alla via Mameli; prospetto sud del Convitto nazionale; confini sud delle particelle 52, 53 sino all'incrocio con il confine delle particelle 53 e 200; confine tra la particella 200 e le particelle 53, 23-a; confine tra particella 69 e le particelle 205-c, 290, 205-a, 205-b; confine fra le particelle 205-b e 35 sino al nuovo viale (attualmente senza denominazione) parallelo al viale Trieste; confine tra le particelle 256 e la proprietà Istituto femminile San Giuseppe fino alla trasversale congiungente il nuovo viale di cui sopra con il viale Trieste; tratto dalla stessa trasversale sino al viale Trieste.

(Omissis).

(763)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1952.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e ai marchi che figureranno nel « XXXIV Salone internazionale dell'automobile » in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, numero 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente del Comitato organizzatore del « XXXIV Salone internazionale dell'automobile », pervenuta in data 17 novembre 1951;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXXIV Salone internazionale dell'automobile » che avrà luogo in Torino dal 23 aprile al 4 maggio 1952, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 13 febbraio 1952

Il Ministro: CAMPILLI

(795)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica concernente la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione

Nella tabella dei Comuni allegata al decreto Ministeriale 10 gennaio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1952, n. 31, pag. 521, concernente la concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori di categorie professionali involontariamente disoccupati in determinati Comuni delle provincie di Alessandria, Aquila, ecc., è stato ommesso involontariamente il comune di Brienza della provincia di Potenza.

Detto Comune deve intendersi compreso nell'elenco dei Comuni di detta provincia ai fini della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione disposta col sopra citato decreto Ministeriale 10 gennaio 1952.

(866)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 44

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 febbraio 1952.

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,92	Borsa di Palermo	—
• Firenze	624,90	• Roma	624,90
• Genova	624,91	• Torino	624,90
• Milano	624,92	• Trieste	624,92
• Napoli	624,90	• Venezia	624,91

Media dei titoli del 21 febbraio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,125
Id. 3,50 % 1909	64,45
Id. 3 % lordo	66,50
Id. 5 % 1935	94,075
Redimibile 3,50 % 1934	71,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,975
Id. 5 % 1936	90,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,60
Id. 5 % 1960	96,625

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 21 febbraio 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,91
1 dollaro canadese	623,80

Cambi di compensazione vigenti

Valevole ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50 per franco belga
Danimarca	90,46 » corona danese
Francia	1,785 » franco francese
Germania	148,77 » marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	87,48 » corona norvegese
Olanda	164,44 » fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	120,78 » corona svedese
Svizzera (conto A)	142,90 » franco svizzero